

Allegato A ai nn. 16948/13016

## STATUTO di DEVAL S.p.A.

### TITOLO I

Costituzione - Denominazione - Sede e Durata della Società

#### Articolo 1

1.1. La Società ha denominazione "Deval S.p.A."

#### Articolo 2

2.1 La Società ha sede legale in Aosta.

2.2 E' attribuita alla competenza dell'organo amministrativo l'istituzione, la modifica o la soppressione sia in Italia che all'estero di sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze, agenzie o unità comunque denominate.

#### Articolo 3

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

### TITOLO II

Oggetto della Società

#### Articolo 4

4.1 La Società ha ad oggetto l'esercizio dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel territorio della Regione Valle d'Aosta. Nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali di cui alla vigente normativa in materia di separazione funzionale ("normativa unbundling"), la società persegue la finalità di: (a) favorire lo sviluppo della concorrenza nel settore dell'energia elettrica; (b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; (c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili; (d) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

In particolare la società provvede, nel territorio predetto:

- a) al trasporto ed alla trasformazione di energia elettrica sulle reti di distribuzione per la consegna ai clienti finali;
- b) alla connessione alle reti di distribuzione di tutti i supporti che ne facciano richiesta nel territorio della Regione, fornendo tutte le prestazioni ed i servizi necessari;
- c) alla realizzazione e gestione delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi interconnessione.

A tal fine la società può svolgere qualsiasi altra attività connessa, strumentale, affine, com-



plementare o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di:

- progettazione, realizzazione, gestione, sviluppo e manutenzione di reti elettriche, apparecchiature e impianti;
- ricerca, consulenza, assistenza e prestazioni di servizi nei settori sopra considerati;
- qualunque altra attività che consenta una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate.

4.2 Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale la Società:

- può compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie;
- può assumere partecipazioni in altre società ed imprese, sia italiane che straniere, che svolgono attività analoga, affine o connessa alla propria od a quella dei soggetti partecipati;
- può inoltre contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento e concedere le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fidejussioni, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società o di imprese nelle quali abbia, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni.

### **TITOLO III**

#### **Capitale - Azioni - Recesso**

##### **Articolo 5**

5.1 Il capitale sociale è di Euro 38.632.000,00 (trentotto milioni seicento-trentaduemila virgola zero centesimi) rappresentato da n. 38.632.000 azioni ordinarie senza valore nominale.

5.2 La società potrà fare ricorso a mutui e/o finanziamenti concessi dai soci, nei limiti e secondo le modalità consentite dalla legge vigente.

##### **Articolo 6**

6.1 Le azioni sono nominative; ogni azione dà diritto a un voto.

6.2 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

##### **Articolo 7**

7.1 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto disposto dall'art. 7.2.

7.2 Non compete il diritto di recesso nei casi di:

- a) proroga del termine di durata della Società;
- b) introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

#### **Articolo 8**

8.1 Il domicilio degli azionisti, degli amministratori, dei sindaci e dei revisori legali dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta ufficialmente depositato presso la sede della Società e risultante dai libri sociali; è onere degli interessati comunicare il cambiamento del proprio domicilio, nonché dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica.

#### **Articolo 9**


- 9.1 L'assemblea potrà deliberare aumenti di capitale, fissandone i termini condizioni e modalità. In sede di aumenti di capitale possono essere conferiti beni in natura e crediti, solo se richiesti dalla deliberazione di aumento del capitale sociale.
- 9.2 In caso di aumento a pagamento del capitale sociale si applicano le disposizioni di cui all'art. 2441 codice civile.
- 9.3 La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.

### **TITOLO IV**

#### **Assemblea**

#### **Articolo 10**

- 10.1 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente<sup>3</sup> statuto, obbligano tutti gli azionisti ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.
- 10.2 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel comune dove ha sede la società, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia.
- 10.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2364 codice civile.
- 10.4 L'assemblea è convocata ogniqualvolta la legge lo richieda o l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta domanda dagli azionisti ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 2367 codice civile.





10.5 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, comunicato agli azionisti, presso il loro domicilio, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima con avviso da comunicarsi agli azionisti, presso il domicilio risultante dal libro soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Tuttavia anche in mancanza di tali formalità l'assemblea sarà regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### Articolo 11

11.1 Gli azionisti saranno validamente ammessi all'assemblea previa esibizione dei titoli rappresentativi delle azioni ovvero di altro mezzo di attestazione della titolarità delle azioni indicato nell'avviso di convocazione.

11.2 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

11.3 Qualora sia previsto nell'avviso di convocazione, l'intervento in assemblea sarà consentito anche mediante mezzi di telecomunicazione, anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione si-

multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, nei quali gli aventi diritto possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove risultano presenti il presidente dell'assemblea ed il verbalizzante.

In tale caso saranno considerati presenti gli azionisti che abbiano adempiuto alle formalità di cui all'articolo 11.1 del presente statuto, non sarà comunque ammessa la rappresentanza per delega e il presidente dell'assemblea deciderà in ordine alla procedura da seguire per lo spoglio dei voti.

11.4 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

11.5 Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

11.6 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge. Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.



### Articolo 12

12.1 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11.3.

12.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e, a suo genere, il diritto di intervento in assemblea. Il socio interveniente o il suo rappresentante debbono dare dimostrazione al presidente dell'assemblea della propria identità personale nonché della propria legittimazione alla partecipazione ed al voto.

### Articolo 13

13.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso



di sua assenza o impedimento, dal vice presidente se nominato, o dall'amministratore unico. In caso di assenza l'assemblea sarà presieduta da persona designata dalla maggioranza dei soci.

13.2 Su designazione del presidente l'assemblea nomina un segretario anche non socio, non necessario quando il verbale è redatto da un notaio, e, se ritenuto opportuno, due scrutatori fra gli azionisti presenti.

13.3 Delle riunioni dell'assemblea viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario. Il verbale viene redatto da un notaio in caso di assemblea straordinaria ed in ogni altro caso in cui il presidente lo ritenga opportuno.

#### **Articolo 14**

14.1 I quorum costitutivi e deliberativi, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, saranno quelli previsti dalla legge nei singoli casi.

### **TITOLO V**

#### **Amministrazione**

#### **Articolo 15**

15.1 L'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico oppure ad un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

15.2 In ogni caso, almeno un amministratore deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza funzionale previsti dalla normativa unbundling. La dichiarazione concernente il possesso dei suddetti requisiti deve essere depositata all'atto della designazione.

15.3 L'assemblea ordinaria, in sede di nomina dell'organo amministrativo, individua l'amministratore o gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza funzionale di cui al precedente comma 2, idonei ad assumere la titolarità del "Gestore Indipendente" e della "Struttura organizzativa dedicata" ai sensi della normativa unbundling ("Amministratore Funzionalmente Indipendente" o, se in numero superiore a uno, gli "Amministratori Funzionalmente Indipendenti").

15.4 L'organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi scadenti dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. La scadenza ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito, la ricostituzione si ha con l'accettazione della carica da parte dell'organo amministrativo. I membri dell'organo amministrativo sono rieleggibili, ai sensi dell'art. 2383 codi-



ce civile.

15.5 Nel caso di organo collegiale, con periodicità annuale, in vista del consiglio di amministrazione convocato per l'approvazione del progetto di bilancio, gli Amministratori Funzionalmente Indipendenti sono tenuti a presentare al Comitato di cui all'art. 22.2, ove esistente, al consiglio e al collegio sindacale una dichiarazione attestante il perdurante possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2.

Nel caso di organo monocratico, con periodicità annuale, in vista dell'approvazione del progetto di bilancio, l'amministratore unico è tenuto a presentare al collegio sindacale una dichiarazione attestante il perdurante possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2.

15.6 Gli Amministratori funzionalmente Indipendenti devono comunicare senza indugio al Comitato di cui all'art. 22.2, ove esistente, al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale la sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente comma 2. La perdita dei suddetti requisiti comporta l'automatica decadenza dal Comitato di cui all'art. 22.2, ove esistente, nonché dal consiglio che ne dichiara la decadenza.

L'amministratore unico deve comunicare senza indugio al collegio sindacale la sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente comma 2. La perdita dei suddetti requisiti comporta la decadenza che viene dichiarata dal collegio sindacale.

15.7 Il consiglio di amministrazione della Società è nominato nel rispetto delle norme in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni, previste dal DPR 30 novembre 2012, n. 251, nel caso in cui la Società sia tenuta all'applicazione della predetta normativa alla data della nomina.

15.8 In ogni caso, la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione deve avvenire nel rispetto della normativa inderogabile tempo per tempo vigente in tema di composizione degli organi sociali

15.9 Nel caso di organo collegiale, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 codice civile. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori per la ricostituzione dello stesso.

#### Articolo 16

16.1 Nel caso di organo collegiale, il consiglio, qualora non vi abbia provveduto

l'assemblea, elegge tra i suoi membri un presidente; può eleggere, inoltre, un vice presidente purché la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il consiglio elegge altresì tra i suoi membri un amministratore delegato.

Qualora preventivamente autorizzato dall'assemblea, il consiglio di amministrazione potrà attribuire deleghe al presidente.

16.2 Il consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

#### Articolo 17

17.1 Nel caso di organo collegiale, il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente lo giudichino necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.

17.2 Le riunioni del consiglio possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

17.3 La convocazione dovrà essere effettuata con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, detto termine può essere ridotto a 24 ore nei casi di urgenza; deve comunque essere assicurata, qualunque sia la formalità eseguita, la prova dell'avvenuto ricevimento al domicilio stabilito ai sensi dell'articolo 8. Il consiglio di amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.

#### Articolo 18



18.1 Nel caso di organo collegiale, le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

#### Articolo 19

19.1 Nel caso di organo collegiale, per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

19.2 Il consiglio delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; in caso di approvazione di un piano diverso da quello predisposto ai sensi del successivo art. 22.2, la deliberazione consiliare deve contenere specifica ed adeguata motivazione.

#### Articolo 20

20.1 Nel caso di organo collegiale, le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, firmati dal presidente della seduta e dal segretario, vengono trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

20.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

#### Articolo 21

21.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.


21.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, l'organo amministrativo è competente a deliberare circa:

- a) la facoltà di nomina del Direttore Generale, con attribuzione dei relativi poteri, ivi inclusa la rappresentanza legale della Società, nei limiti dei poteri conferiti;
- b) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- c) il trasferimento della sede sociale in altro comune nell'ambito del territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

#### Articolo 22

22.1 Nel caso di organo collegiale, il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, e nel rispetto della normativa unbundling, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo e/o ad uno dei suoi componenti, determinando il comitato tenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

22.2 In ossequio alla normativa unbundling il ruolo di Gestore Indipendente, qualora non sia attribuito a tutti i componenti dell'organo amministrativo e al personale con funzioni.



dirigenziali apicali, può essere conferito, previa verifica che i componenti dell'organo amministrativo che non fanno parte del Gestore Indipendente non rivestano ruoli operativi e/o decisionali nelle attività di produzione o vendita di energia elettrica all'interno del Gruppo CVA:

1. all'amministratore delegato
2. a un comitato esecutivo ("il Comitato"), formato da componenti dell'organo amministrativo Funzionalmente Indipendenti.

Il Gestore Indipendente deve esprimere parere vincolante per tutte le decisioni dell'organo amministrativo che riguardino aspetti gestionali e organizzativi dell'attività separata funzionalmente nonché sulla approvazione del piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture di rete.

Ai sensi della normativa unbundling il Gestore Indipendente deve:

- I. disporre di effettivi poteri decisionali indipendenti dall'impresa verticalmente integrata e al gruppo societario cui questa appartiene, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle infrastrutture dell'attività oggetto di separazione funzionale;
- II. agire nei confronti di terzi in virtù di procure, deleghe e rappresentanza conferite per l'esercizio dei suoi poteri;
- III. poter reperire adeguate provviste finanziarie anche all'esterno dell'impresa verticalmente integrata o del gruppo societario di appartenenza di questa, per lo svolgimento delle attività di gestione o sviluppo delle infrastrutture.

Al Gestore Indipendente sono attribuiti dalla normativa unbundling i seguenti obblighi:

- I. assicurare che l'attività che amministra sia gestita secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione;
- II. predisporre il piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture di rete, trasmetterlo all'Autorità in concomitanza con la sua trasmissione agli organi societari competenti per l'approvazione segnalando e motivando all'Autorità stessa eventuali modifiche apportate in fase di approvazione. Il Piano di sviluppo deve contenere i costi degli interventi previsti per lo sviluppo della rete suddivisi per anno di intervento evidenziando il dettaglio dei costi a consuntivo effettuati nell'anno che precede l'approvazione. Il Gestore indipendente deve assicurare la riservatezza

- delle informazioni relative alla gestione e allo sviluppo delle infrastrutture;
- III. assicurare che gli acquisti di beni e servizi necessari per l'attività di cui è responsabile avvengano nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza; a tal fine, il Gestore Indipendente non può essere vincolato ad acquisire beni o servizi nell'ambito del gruppo societario di appartenenza;
  - IV. redigere e inviare all'Autorità annualmente un Programma di adempimenti nel quale indica a) le misure adottate per assicurare il rispetto del principio di non discriminazione nella gestione delle sue attività, b) gli obblighi posti a carico del personale dell'impresa per assicurare il rispetto del citato principio;
  - V. assicurare che le politiche di comunicazione, la denominazione sociale, il marchio, la ditta, l'insegna e ogni altro elemento distintivo dell'impresa di distribuzione siano in uso esclusivo alla stessa e non contengano alcun elemento di tipo testuale o grafico che possa essere in alcun modo ricollegato alle attività di vendita di energia elettrica svolte dall'impresa verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo societario di appartenenza di questa e che possano ingenerare confusione per il pubblico;
  - VI. assicurare ai fini dell'assolvimento degli obblighi di separazione delle politiche di comunicazione, che le attività commerciali relative all'impresa di distribuzione siano svolte tramite l'utilizzo di canali informativi, di spazi fisici e di personale distinti da quelli relativi all'attività di vendita dell'energia elettrica svolti dall'impresa verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene;
  - VII. individuare e assicurare la riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria delle informazioni commercialmente sensibili gestite nell'ambito dell'attività di distribuzione: a) garantendo la separazione fisica o logica delle anche dati dell'impresa di distribuzione rispetto all'impresa verticalmente integrata o alle altre imprese del gruppo societario cui appartiene, b) consentendo e tracciando l'accesso solo a soggetti autorizzati dal Gestore indipendente, c) predisponendo adeguate procedure aziendali;
  - VIII. individuare le modalità di messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili attraverso standard di comunicazione definiti dall'Autorità per i processi regolati e definisce e rende note le modalità di messa a disposizione le informa-





zioni concernenti i processi non regolati.

22.3 Ove esistente, il Comitato delibera, nell'ambito dei poteri attribuitigli, con la maggioranza semplice dei suoi componenti.

22.4 Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, con una periodicità non superiore a sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

22.5 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

#### **Articolo 23**

23.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano sia al presidente sia a chi ricopre l'incarico di amministratore delegato e, in caso di assenza o impedimento del primo, al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

23.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

#### **Articolo 24**

24.1 Nel caso di organo collegiale, ai membri del consiglio di amministrazione ed ai componenti degli organi delegati e del comitato esecutivo spetta un compenso da determinarsi dall'assemblea. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.

24.2 L'assemblea ordinaria può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

24.3 E' fatto divieto di corrispondere, ai componenti dell'organo amministrativo, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e trattamenti di fine mandato.

#### **Articolo 25**

25.1 L'amministratore unico, il presidente del consiglio di amministrazione e in caso di suo impedimento il vice presidente, se nominato, nonché, nell'ambito delle rappresentanze attribuite e dei poteri delegati, l'amministratore delegato rappresentano la Società di fronte ai terzi con firma libera anche per l'esecuzione, nel caso di organo collegiale, di tutte

le deliberazioni del consiglio di amministrazione, ogni qualvolta non sia deliberato diversamente. Essi potranno anche rilasciare, a tal fine, procura ad negotia.

La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

L'amministratore unico, il presidente del consiglio di amministrazione, il vice presidente, nonché, nell'ambito dei poteri delegati, l'amministratore delegato rappresentano la società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati, difensori e consulenti e costituirsi parte civile.

## TITOLO VI

### Collegio sindacale e revisione legale dei conti

#### Articolo 26

26.1 Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti.

26.2 L'assemblea che procede alla nomina dei sindaci elegge il presidente del collegio sindacale e determina gli emolumenti spettanti al presidente ed agli altri sindaci effettivi.

26.3 I sindaci, nominati e operanti ai sensi di legge, rimangono in carica per tre esercizi scadenti alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

26.4 Il collegio sindacale è nominato nel rispetto delle norme in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni, previste dal DPR 30 novembre 2012, n. 251, nel caso in cui la Società sia tenuta all'applicazione della predetta normativa alla data della nomina.

26.5 In ogni caso, la nomina dei componenti del collegio sindacale deve avvenire nel rispetto della normativa inderogabile tempo per tempo vigente in tema di composizione degli organi sociali.

26.6 La revisione legale dei conti è esercitata da una Società di revisione, nominata e funzionante ai sensi di legge.

26.7 L'attività di revisione legale dei conti è annotata in apposito libro conservato presso gli uffici amministrativi della Società.

26.8 E' fatto divieto di corrispondere, ai componenti dell'organo di controllo, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e trattamenti di fine mandato.



## **TITOLO VII**

### **Bilancio e utili**

#### **Articolo 27**

27.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

27.3 Ove consentito dalla legge, l'organo amministrativo può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

#### **Articolo 28**

28.1 Dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio di esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al 5% di essi per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. L'utile residuo sarà destinato secondo le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

28.2 Il pagamento dei dividendi verrà effettuato con le modalità previste di volta in volta dall'assemblea ordinaria.

28.3 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili risultano prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

## **TITOLO VIII**

### **Scioglimento e liquidazione della Società**

#### **Articolo 29**

29.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

29.2 La liquidazione della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

## **TITOLO IX**

### **Controversie**

#### **Articolo 30**

30.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i azionisti ovvero tra gli azionisti e la Società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, è deferita al giudizio di un arbitro nominato dal Presi-



dente dell'Ordine dei commercialisti di Aosta, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta al Presidente del Tribunale di Aosta su istanza effettuata dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale e sarà disciplinato dagli articoli 806 e seg. del codice di procedura civile.

La decisione dell'arbitro sarà pronunciata secondo diritto e avrà natura di sentenza tra le parti.

Le spese dell'arbitro saranno a carico della parte soccombente salvo diversa decisione dell'arbitro.

30.2 Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro di Aosta.

## **TITOLO X**

### **Art. 31 Divieti**

31.1 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

## **TITOLO XI**

### **Rinvio a norme di legge**

#### **Art. 32**

32.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

